



# Comune di Diano d'Alba

Cap 12055 Via Umberto I, n. 22 ☎ 0173/69101 – 69191 Fax n.0173/69312  
e-mail: [comune@comune.dianodalba.cn.it](mailto:comune@comune.dianodalba.cn.it) Pec: [comune.diano@legalmail.it](mailto:comune.diano@legalmail.it)  
Sito web: [www.comune.dianodalba.cn.it](http://www.comune.dianodalba.cn.it)

ORDINANZA 08/2024

Prot. N.3911/2024

**OGGETTO: PROROGA ACCESSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO FINO AL 30 APRILE 2024 COMPRESO**

## IL SINDACO

**VISTO:** il D.P.R. 16.04.2013 n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” ed in particolare gli artt. 4 e 5;

**VISTO** l'art. 54, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/2008, convertito in Legge n. 125 del 24/07/2008;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 9, comma 2. del D.P.R. 412, per la zona climatica E, di cui fa parte il Comune di Diano d'Alba, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione: - Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

- che ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 412. a fronte di comprovate esigenze, in deroga a quanto previsto dall'art. 9, i Sindaci possono ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74/2013

**RICHIAMATO** il D.M. n. 383 del 6/10/2022, che:

- all'art. 1 commi 1 e 2, per la stagione invernale 2022-2023, riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere nel periodo tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

- all'art. 1 comma 7 stabilisce che durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022- 2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C;

**TENUTO CONTO** delle attuali condizioni climatiche che registrano ancora temperature molto basse e delle previsioni meteorologiche per i giorni a venire e considerato anche che diversi sistemi edificio/impianti non sempre consentono di ottenere temperature operanti che garantiscano comfort climatico;

**ATTESO** che obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute; **RITENUTO** di autorizzare l'accensione degli impianti oltre il periodo di esercizio determinato dal D.M 383/2022 (22 ottobre - 7 aprile), nel rispetto delle norme previste per la zona in cui è situato il Comune di Diano d 'Alba, fino al 30 aprile 2024 compreso;

**RITENUTO** di provvedere in conformità, con i poteri conferitigli dalla Legge;

## **AUTORIZZA**

per le motivazioni di cui in premessa, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento, nel territorio del Comune di Diano d'Alba, fino al 30 aprile 2024 compreso, precisando che la durata giornaliera dell'accensione non deve essere superiore alla metà di quella consentita a pieno regime ossia non può superare le 6 ore giornaliere ed è consentito il frazionamento dell'orario di riscaldamento in due o più sezioni

## **INVITA**

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 ridotti di 1°C come da D.M. 383/2022 ovvero: 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili e 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Restano valide le esclusioni ai limiti imposti dal D.M. 383/2022 previste ai commi 5 e 11 dell'art. 1 del decreto medesimo.

I competenti organi di vigilanza sono tenuti ad adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia comunicata alla Stazione dei Carabinieri di Diano d'Alba;  
Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Diano d'Alba e sul relativo Sito istituzionale;  
Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (TAR) entro sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune o, comunque, dalla sua notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni dai suddetti eventi;

## **AVVERTE**

Che i competenti organi di vigilanza sono tenuti ad adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

**Il Sindaco**  
**Ezio Cardinale**



Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

**Diano d'Alba, 22/04/2024**